



COMUNE DI SORIANO CALABRO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Piazza Municipio - 89831 Soriano Calabro (VV)
Codice Fiscale - P. Iva 00353840796

ORDINANZA N° 14/2024

**OGGETTO: Disposizioni per la prevenzione degli incendi nel periodo estivo.
Divieti e sanzioni – Anno 2024**

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 1 del 2018;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il titolo III del D.Lgs. n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 19 - Spegnimento Incendi Boschivi - della Legge Regionale n° 9/2023 "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria" e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/01/2020 attinente le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

Vista la "Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 174 del 15/04/2024" avente per oggetto "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2024";

Visto il "Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi Anno 2024" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 94 del 08/05/2024;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra l' 8 Luglio ed il 30 Settembre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 07 Luglio 2024 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt.10,00.

Art. 4

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.

Art. 5

E' vietato procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi natura tramite la combustione degli stessi.

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

Art. 7

I detentori di ogni manufatto-cascinale, stalle, fienili, ricoveri stallatici, ricoveri e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dall' 8 Luglio al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.
- che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso:

Vigili del Fuoco Tel. 115;
Carabinieri Forestale dello Stato Tel. 1515;
Carabinieri Forestale di Serra San Bruno Tel. 0963 779000;
Corpo Polizia Locale Tel. 0963/351002;
Centrale operativa Arma Carabinieri Tel. 112;
Centrale operativa Polizia di Stato Tel. 113;
Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi: 800 496 496

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 120 giorni nonché affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile – Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, al Comando Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, alla U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, all'ANAS di Vibo Valentia, all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.

Soriano Calabro, li 19/06/2024

Il Sindaco
Avv. Antonino Vittorio De Nardo



"Dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in se l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni".